

## **Allegato parte integrante**

Criteria attuativi dell'art. 46.3 della l.p. 4/2003

### **L.P. 4/2003 – ART. 46 , 3° comma “INVESTIMENTI COLLETTIVI”**

#### **1. BENEFICIARI**

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente provvedimento i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere d) ed e), della L.p. n. 4/2003 di seguito specificati:

- le cooperative agricole e le cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, che risultino iscritti nel registro delle cooperative della Provincia Autonoma di Trento di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e s.m.i (Vigilanza sulle cooperative) e le associazioni agrarie comunque denominate purchè legalmente riconosciute;
- le associazioni dei produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia.

Requisito fondamentale è il fatto che i soci delle sopra citate cooperative e associazioni di produttori siano conduttori di aziende agricole con impianti frutticoli da rinnovare o da impiantare ex novo, situati in provincia di Trento. Gli imprenditori soci devono inoltre essere iscritte nella Sezione speciale per le imprese agricole del Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; sono ammessi anche soggetti non iscritti purchè abbiano presentato presso l'Amministrazione una domanda di Premio d'insediamento per i giovani agricoltori.

#### **2. TERMINI E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO**

Le domande di agevolazione possono essere presentate dal legale rappresentante o suo delegato dal 01 gennaio al 30 aprile per i rinnovi relativi l'anno in corso e dal 01 maggio al 31 dicembre per i rinnovi relativi all'anno successivo.

Per il 2011, anno di prima applicazione, le domande relativi ai rinnovi riferiti all'anno in corso possono essere presentate dal 31 gennaio al 30 aprile.

Il legale rappresentante, o suo delegato, dovrà presentarsi presso gli uffici di competenza del Servizio Aziende agricole e territorio rurale, con la domanda di contributo completa della documentazione prevista dal successivo punto 8. La domanda sarà esaminata dal funzionario incaricato il quale verificherà la completezza della documentazione. La domanda, se completa, sarà protocollata.

I termini del procedimento sono fissati in 45 giorni dal giorno successivo al ricevimento della domanda. Entro detto termine sarà predisposto il verbale di accertamento iniziale tecnico amministrativo da parte del funzionario incaricato del

Servizio Aziende agricole e territorio rurale ed adottata la determinazione del Dirigente con la quale viene concesso il contributo.

E' possibile la presentazione di due domande nello stesso anno solare purchè la seconda domanda sia riferita a programmi di rinnovi o nuovi impianti relativi all'anno successivo.

### **3. CRITERI DI AMMISSIBILITA' PER I NUOVI IMPIANTI DI MELO**

a) Varietà ammissibili per la Valle di Non e la Valle di Sole:

- Golden delicious
- Fuji
- Gala
- Morgenduft
- Red delicious
- Renetta
- Varietà resistenti

b) Varietà ammissibili per le altre zone:

- Fuji
- Gala
- Granny Smith
- Morgenduft
- Red delicious
- Modì
- Pinova
- Cripps pink
- Renetta
- Golden delicious (\*)
- Varietà resistenti

(\*) Ulteriore criterio riguardante la sola varietà Golden delicious:

Sotto i 350 metri s.l.m. la Golden delicious è inammissibile. Si deroga per le aziende con una superficie investita a Golden pari o inferiore al 25% della superficie frutticola aziendale.

### **4. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ**

a) Sono ammissibili alle agevolazioni i rinnovi ed i nuovi impianti di asparago e arbustive di durata non inferiore a cinque anni ed i rinnovi di impianti frutticoli di durata non inferiore ai 10 anni. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative rientranti nei programmi di nuovi impianti o di rinnovo degli impianti di asparago, melo, pero, pesco, susino, albicocco, ciliegio, actinidia, lampone, mirtillo, ribes e mora. Non sono ammessi nuovi impianti di melo, pero e pesco, fatti salvi quelli in coltivazione biologica. Non si considerano nuovi impianti quelli realizzati in sostituzione di superfici viticole impiantate – a seguito di diritti di impianto o di reimpianto – nelle zone di fondovalle (con altezza inferiore a 350 m s.l.m.) e precedentemente coltivate a frutteto.

b) Le pp.ff. interessate dal Programma devono essere coltivate dai soci degli organismi di cui al precedente punto 1 “Beneficiari”. I dati relativi a tali pp.ff.

devono trovare conferma nel catastino frutticolo giacente presso l'organismo associativo.

- c) Sono ammissibili le spese per l'acquisto e per la posa in opera del materiale vivaistico necessario al nuovo impianto o al reimpianto.
- d) Non sono ammissibili aiuti per semplici interventi di sostituzione, cioè reimpianti di impianti arborei e arbustivi a fine ciclo vitale.
- e) Non sono considerati investimenti di sostituzione la riconversione varietale mediante reimpianti, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura. Si considerano a fine ciclo vitale tutti gli impianti con età superiore ai 25 anni nel caso di porta-innesti deboli o medio-deboli e ai 35 anni nel caso di porta-innesti forti o franco.
- f) Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione – e derogano dagli obblighi previsti dall'art. 6 della l.p. 4/2003 - la ricostituzione di colture estirpate, anche a fine ciclo:
  - in applicazione della lotta obbligatoria per fitopatie certificate
  - a seguito di gravi fenomeni di moria di conclamata gravità, purchè certificate dagli organismi competenti, sono annoverati in tale tipologia i fenomeni segnalati in ampie aree frutticole nei territori della Valsugana;
  - per altri motivi fitosanitari certificati;
  - a seguito di calamità atmosferiche.
- g) Non sono ammessi impianti con specie di durata inferiore a 5 anni, né sono ammesse coltivazioni fuori suolo. Non sono ammessi impianti con densità di piante superiore a quella riportata dalle norme tecniche previste dai disciplinari di produzione integrata
- h) Gli impianti dovranno presentare le caratteristiche tecniche contemplate nei disciplinari di produzione integrata, ove esistono, o comunque realizzati secondo i criteri della buona tecnica colturale.
- i) La superficie minima ammissibile per ciascun socio aderente al programma non può essere inferiore a 2000 mq per il melo, a 1000 mq per le altre colture arboree e a 500 mq per colture arbustive di piccoli frutti e asparago.
- j) Sono ammissibili, in applicazione dell'art. 18 del reg. CE n. 1857/2006, le sole iniziative realizzate dopo il provvedimento di concessione dell'aiuto da parte del Servizio competente.

## **5. PRIORITA'**

Le domande sono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino all'esaurimento delle risorse disponibili nei limiti delle somme messe a disposizione dalla Giunta.

## **6. GRADUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI E LIMITI DI SPESA**

- a) Ai fini della determinazione del contributo spettante, la spesa ammessa è definita forfetariamente come di seguito riportato:
  - 1,6 €/mq per melo;
  - 1,0 €/mq per albicocco, actinidia, ciliegio, pero, pesco, susino;
  - 1,6 €/mq per mirtillo e lampone;
  - 0,8 €/mq mora e ribes;

1,0 €/mq per asparago.

Gli importi forfetari sono stati determinati a seguito dell'analisi dei costi di acquisto del materiale vegetale.

- b) La superficie d'impianto è determinata, nei limiti della superficie catastale delle particelle interessate, dal sesto d'impianto per il numero delle piante poste a dimora più eventuali tare nella misura massima del 10% per impianti a fila singola e del 30% per impianti tipo ritocchino (ad "aiuola").
- c) L'entità del contributo provinciale in conto capitale è pari al 35 % della spesa ammessa. La percentuale è elevata al 45% nel caso di rinnovo di impianti di Golden delicious proposti in zone con altitudine inferiore ai 350 metri s.l.m. con altre varietà. Per i reimpianti attuati in Valsugana e conseguenti all'estirpazione di piante affette da moria è prevista la percentuale del 50%.

## **7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) programma dei nuovi impianti e dei rinnovi, anche sulla base delle risultanze economiche relative all'ultimo triennio, contenente le seguenti indicazioni:
  - gli obiettivi prefissi e rapporto varietale atteso;
  - la situazione degli impianti (superficie frutticola distinta per specie e varietà, rapporto varietale, età delle piante);
  - il programma dei rinnovi e/o dei nuovi impianti che si intendono effettuare nell'anno specificando le superfici e le cultivar da mettere a dimora;
  - situazione finale dell'iniziativa proposta.
- b) copia conforme all'originale del verbale di deliberazione di approvazione delle iniziative e autorizzazione alla presentazione della domanda di finanziamento;
- c) un elenco dei frutticoltori interessati, anche su supporto informatico, che, oltre alla spesa prevista, dovrà riportare in calce la seguente dichiarazione: "Il sottoscritto ..... nella qualità di legale rappresentante della ..... attesta la veridicità dei dati relativi ai soci in elenco e degli altri dati sopra riportati, nonché il rispetto dei criteri di selezione di cui al punto ... ". Nell'elenco e per ciascun frutticoltore interessato al rinnovo e/o al nuovo impianto dovranno essere fornite le seguenti indicazioni: nome e cognome, residenza, codice fiscale, numero socio sul libro soci, comune catastale, numero delle pp. ff. da rinnovare, altitudine sul livello del mare delle pp. ff., superficie catastale, superficie da rinnovare e/o da impiantare, motivazione dell'impianto (rinnovo varietale, presenza fitopatie, ecc.) tipo di impianto, varietà, eventuale portainnesto, numero delle piante, relativi sestri d'impianto e spesa prevista. Per ogni socio dovranno inoltre essere allegate le mappe (anche in copia fotostatica) in scala con indicate le pp. ff. da rinnovare e/o da impiantare e i dati identificativi dei soci.

## **8. CONTROLLI AMMINISTRATIVI**

La struttura competente effettua controlli amministrativi, ai fini della liquidazione finale, su tutte le domande di aiuto che comprendono:

- a) la verifica dei parametri tecnici relativi agli impianti;
- b) la verifica incrociata delle particelle dichiarate con i dati catastali;

- c) la verifica delle particelle già finanziate.

## **9. ANTICIPI**

Possono essere concessi anticipi fino all'80% del contributo concesso, previa presentazione della domanda e di idonee garanzie (di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 e successive modificazioni ed integrazioni) a favore della Provincia, per l'intero contributo erogabile.

## **10. TERMINI E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE**

Il legale rappresentante della domanda di contributo, o suo delegato, per presentare la domanda di liquidazione dovrà presentarsi presso l'Ufficio di competenza del Servizio Aziende agricole e territorio rurale, con le modalità descritte al precedente punto 2, con la domanda di liquidazione completa della documentazione prevista dal successivo punto 11. La domanda sarà esaminata dal funzionario incaricato il quale verificherà la completezza della documentazione. La domanda, se completa, sarà protocollata.

Entro 60 giorni dal giorno successivo al ricevimento della domanda di liquidazione sarà predisposto il verbale di liquidazione finale ed erogato quanto spettante al beneficiario, calcolato sulla base della spesa sostenuta e nel limite massimo ammesso in sede di concessione del contributo. I tempi previsti per la liquidazione sono comprensivi dei controlli in loco di cui al successivo punto 12.

## **11. DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE**

La documentazione da produrre per la liquidazione del contributo è la seguente:

- a) domanda di liquidazione del contributo compilata dal richiedente;
- b) Elenco consuntivo dei soci firmato dal legale rappresentante con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo dei dati riferiti alla situazione degli impianti effettivamente realizzati, identificati con i dati catastali e degli estremi delle fatture di acquisto del materiale vegetale. Non sono in ogni caso ammessi finanziamenti a favore di particelle e di soci diversi da quelli indicati nell'elenco allegato alla domanda, fatti salvo il caso di subentro nella conduzione e di mero ed evidente errore materiale.
- c) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal presidente degli organismi medesimi attestante l'avvenuto completamento dell'intervento, che le iniziative per cui si richiede la liquidazione del contributo sono state realizzate dopo il provvedimento di concessione e che per il materiale vegetale non sono state richieste e/o ottenute altre provvidenze pubbliche. Nella dichiarazione si deve inoltre attestare che il materiale vegetale non è stato utilizzato per investimenti di sostituzione, ossia che è stato utilizzato per la ricostituzione di colture estirpate in applicazione di programmi di lotta obbligatoria o di riconversione varietale o comunque che gli impianti non sono stati realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.

## **12. CONTROLLI IN LOCO**

- a) Prima della liquidazione finale e per ogni organismo associativo richiedente, la Struttura competente in materia di aziende agricole e territorio rurale provvederà a sottoporre a controllo a campione almeno il 5% dei soci aderenti al Programma, verificando l'effettiva superficie d'impianto e controllando che gli impianti siano stati realizzati nel rispetto delle norme tecniche previste dai disciplinari di produzione integrata o secondo i criteri della buona tecnica colturale. Nel campione potranno rientrare soci che propongono impianti su particelle edificiali o con dati tecnici da verificare.
- b) Gli organismi associativi beneficiari dovranno presentare:
  - le fatture o altra documentazione relativa all'acquisto del materiale vegetale utilizzato nella realizzazione degli impianti dei soci rientranti nel campione sopra citato, oggetto di verifica in loco;
  - il catastino frutticolo aggiornato del socio;
  - documentazione atta a dimostrare che il nuovo impianto non sia stato effettuato a fine ciclo della coltura precedente.
- c) L'esito del controllo in loco deve essere riportato in apposito verbale di accertamento redatto sulla base del modello predisposto dall'Ufficio competente.

### **13. SANZIONI**

- a) Nell'ambito del controllo a campione di cui al precedente punto 12:
  - qualora la documentazione richiesta all'atto del controllo non sia presente oppure non sia considerata conforme, l'importo spettante alla cooperativa o all'associazione di produttori è decurtato nella misura del 2,5%;
  - qualora siano accertati impianti realizzati in modo non conforme alle norme tecniche previste dai disciplinari di produzione integrata, gli stessi non sono conteggiati in sede di accertamento per la liquidazione finale del contributo ed è applicata una sanzione pari all'importo richiesto per lo stesso impianto;
  - qualora la superficie dichiarata in domanda superi la superficie accertata, l'aiuto viene liquidato sulla base della superficie accertata. Inoltre, qualora la differenza tra quanto dichiarato in domanda di liquidazione e quanto accertato in sede di controllo in loco, sia superiore a mq 2000 ed al 20% della superficie dichiarata, l'importo spettante alla cooperativa o all'associazione di produttori sarà decurtato della percentuale eccedente il 20%.
- b) Le sanzioni sopra riportate si applicano, anche in forma cumulata, fino al limite del 5% di decurtazione dell'importo spettante alla cooperativa o all'associazione di produttori.

### **14. TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE.**

- a) La rendicontazione della spesa sostenuta per gli acquisti dovrà essere effettuata entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione attestante l'esecuzione degli acquisti.
- b) È possibile prorogare per una sola volta il termine di cui alla lettera a), per fatti non imputabili al beneficiario, previa specifica domanda da presentare entro il termine di cui sopra. In caso di inosservanza di detto termine, fatta salva l'eventuale proroga, sarà disposta la revoca dell'intervento finanziato ed il

recupero, delle somme eventualmente erogate secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1171 dd. 10/05/2005 da ultimo modificata con deliberazione n. 1980 14/09/2007.

#### **15. MODALITÀ E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI**

- a) Il controllo sul rispetto degli obblighi di cui all'art. 6 della L.P. 4/2003 a carico degli organismi associativi beneficiari è previsto su un campione pari al 5% delle domande finanziate. Il controllo è effettuato utilizzando le informazioni contenute nei catastini frutticoli di tutti i soggetti che hanno beneficiato delle agevolazioni previste dall'art. 46, 3° comma ed è in particolare diretto a verificare il mantenimento della destinazione d'uso delle superfici oggetto di finanziamento.
- b) Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive verrà effettuato, una volta all'anno, su un campione di almeno il 5% dei procedimenti in corso, secondo quanto definito dalla deliberazione n. 2960 del 23/12/2010.

#### **16. REVOCHE E RECUPERI.**

Con riferimento alle eventuali revoche con recupero di somme erogate al beneficiario derivanti dall'applicazione dei sopra citati punti 13, 14 e 15, si precisa che le somme che il beneficiario dovrà restituire saranno maggiorate degli interessi conteggiati al tasso legale di interesse vigente alla data di adozione del provvedimento di revoca, a partire dalla data di quietanza del mandato di pagamento fino alla data di effettivo rimborso.